

c) NELLA PARTE III:

- sono soppressi il cicloesano, l'isobutano e la nota in calce 1;
- il tenore di 0,1 mg/kg concernente il diclorometano è sostituito dal tenore di 0,02 mg/kg;
- è aggiunto il propan-1-olo con un tenore massimo di residui pari a 1 mg/kg;
- è aggiunta all'esano e all'etilmetilchetone una nota 1 in calce, così redatta:
«(1) L'impiego combinato di questi due solventi è vietato.»

Articolo 2

1. Gli Stati membri modificano le loro disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in modo da:

- consentire la commercializzazione di prodotti conformi alla presente direttiva entro il 1º luglio 1993;

- vietare la commercializzazione di prodotti non conformi alla presente direttiva con decorrenza dal 1º gennaio 1994.

Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 17 dicembre 1992.

Per il Consiglio

Il Presidente

R. NEEDHAM